

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3033 del 16/06/2021
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. DITTA BUCCI COMPOSITES SPA. VOLTURA E MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.2016-3909 DEL 13/10/2016 PER L'ATTIVITÀ DI LAVORAZIONE COMPONENTI IN MATERIALE COMPOSITO AVANZATO SITA IN COMUNE DI FAENZA, VIA MENGOLINA, N.22.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3096 del 15/06/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Fabrizio Magnarello

Questo giorno sedici GIUGNO 2021 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Fabrizio Magnarello, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **DITTA BUCCI COMPOSITES SPA. VOLTURA E MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.2016-3909 DEL 13/10/2016 PER L'ATTIVITÀ DI LAVORAZIONE COMPONENTI IN MATERIALE COMPOSITO AVANZATO SITA IN COMUNE DI FAENZA, **VIA MENGOLINA, N.22.**

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA l'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n. 2016-3909 del 13/10/2016 a favore della Ditta RI-BA Composites srl per l'attività di lavorazione materiali compositi sita in Comune di Faenza, Via Mengolina, n.22, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali: autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi) e autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi);

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione della Romagna Faentina in data 25/05/2021 - assunta al protocollo di ARPAE SAC con PG 2021/83383 - pratica SinaDoc n. **15655/2021** - dalla Ditta **Bucci Composites SPA** (C.F./P.IVA 02034570396), avente sede legale e attività di lavorazione materiali compositi in Comune di Faenza, Via Mengolina, n.22 con la quale si richiede la modifica sostanziale a seguito della installazione di un nuovo forno di incollaggio (E23) e la contestuale voltura da RI-BA Composites srl a Bucci Composites SPA, dell'AUA adottata con la Determina Dirigenziale n.2016/3909 sopra richiamata, mantenendo invariata l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "*Riforma del sistema regionale e locale*" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs n.152/2006, parte V".
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- ✓ Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione presentata, effettuata dal responsabile del procedimento amministrativo per la pratica ARPAE SinaDoc n. **15655/2021**, emerge che:

- La Ditta Bucci Composites SPA ha presentato istanza di voltura e modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2016-3909 del 13/10/2016, prima di pertinenza della Ditta RI-BA Composites srl, e per la installazione di un nuovo forno di incollaggio afferente al nuovo punto di emissione E23 dichiarando l'invarianza dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- l'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, con avvio del procedimento in data 25/05/2021 (PG 2021/83383) e il SUAP ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato;
- risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all'art. 4, commi 1) e 2) del DPR n. 59/2013, per cui non risultava necessaria alcuna richiesta di integrazione documentale da parte di ARPAE SAC (PG 2021/84222);

DATO ATTO che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli, con prescrizioni, necessari e vincolanti ai fini dell'adozione della presente AUA:

- Parere dell'Unione della Romagna Faentina in merito alla conformità urbanistica (PG 2021/88882);
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Faenza e Bassa Romagna per le emissioni in atmosfera (PG 2021/90819 del 09/06/2021);

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

VERIFICATO che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE in data 26/05/2021;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA per modifica sostanziale e voltura della precedente adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2016-3909 del 13/10/2016 a favore della Ditta Bucci Composites SPA, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di produzione di componenti in fibra di carbonio, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 2021-221 del 24/03/2021, relativa al conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Fabrizio Magnarello;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. **DI ADOTTARE**, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della Ditta **Bucci Composites SPA** (CF/P.IVA 02034570396), avente sede legale e attività di lavorazione materiali compositi in Comune di Faenza, Via Mengolina, n.22, a seguito di **voltura e modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2016-3909 del 13/10/2016**, fatti salvi i diritti di terzi;
2. **DI DARE ATTO** che la presente AUA sostituisce la precedente adottata da ARPAE SAC con **Determina Dirigenziale n.2016-3909 del 13/10/2016**;
3. **DI DARE ATTO** altresì che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) – di competenza ARPAE SAC;
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi) – di competenza comunale -

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

4. **DI VINCOLARE** la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

4.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera – modificato -;
- **l'Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura - invariato;

4.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative degli scarichi soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

4.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

Rispetto all'impatto acustico, qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 *"Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico"*.

5. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
6. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte della dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
8. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione della Romagna Faentina e a HERA SPA, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpa;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- I termini per la conclusione del procedimento citati in premessa, sono stati rispettati.

E SI INFORMA:

- che avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Fabrizio Magnarello

EMISSIONI IN ATMOSFERA
(art.269 del Dlgs 152/2006 e smi)

Condizioni:

La Ditta Bucci Composites SPA svolge attività di lavorazione materiali compositi avanzati. Le materie prime utilizzate per la produzione di tali materiali sono costituite prevalentemente da tessuti in fibra di carbonio (kevlar e vetro) impregnati con resina.

I particolari realizzati sono destinati a vari settori industriali; dall'industria automobilistica tradizionale ad applicazioni destinate ad autovetture da competizione, al settore nautico e altri.

Le fasi di lavorazione possono essere riassunte nel seguente modo:

- Acquisizione delle materie prime e stoccaggio delle stesse;
- Preparazione dello stampo nell'area adibita all'applicazione dei distaccanti;
- Taglio delle materie prime a mano o con sistema automatico;
- Laminazione su stampo o modello;
- Polimerizzazione in forno o in autoclave; estrazione, finissaggio e rifilatura;
- Eventuale fase di verniciatura e assemblaggio; stoccaggio prodotto finito e spedizione.

Con la modifica sostanziale, viene installato un nuovo forno di incollaggio che afferisce al punto di emissione E23.

Le emissioni in atmosfera che provengono dalle varie fasi di lavorazione, sono dotate di idonei sistemi di abbattimento delle polveri.

Limiti:**PUNTO DI EMISSIONE E1 – CARTEGGIATURA BANCHI ASPIRANTI (F.T.) -**

Portata massima	52000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g
Temperatura	Amb	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E2 – ASPIRAZIONE POLVERI – F.T. –

Portata massima	38200	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E3 – BANCHI ASPIRANTI (DISTACCANTI) (A.D.)

Portata massima	5700	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g
Temperatura	Amb	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Sostanze Organiche Volatili	50	mg/Nmc
-----------------------------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E4 – ASPIRAZIONE BANCHI INCOLLAGGIO MATERIALI -

Portata massima	11000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g
Temperatura	Amb	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Sostanze Organiche Volatili	50	mg/Nmc
-----------------------------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E5 – FORNI STATICI -

Portata massima	1200	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	24	h/g
Temperatura	Amb	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Sostanze Organiche Volatili	50	mg/Nmc
Polveri	10	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E6 - VERNICIATURA ALBERI- F.T. -

Portata massima	15000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	2	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
Sostanze Organiche Volatili	50	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E7 – PREPARAZIONE - FT -

Portata massima	18000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E8 – VERNICIATURA - F.T. -

Portata massima	34000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
Sostanze Organiche Volatili	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E9 – TINTOBOX

Portata massima	800	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	Saltuaria	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Sostanze Organiche Volatili	50	mg/Nmc
-----------------------------	----	--------

EMISSIONI E11- E12-E13-E14-E15 - – SFIATI AUTOCLAVI

Per tali emissioni non si indicano limiti trattandosi di sfiati in fase di apertura delle autoclavi.

PUNTO DI EMISSIONE E16 – ASPIRAZIONE RIFILATURA TRIM 2515 - F.T. -

Portata massima	11000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E17 – CARTEGGIATURA - F.T. -

Portata massima	550	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E18 - FORNO INCOLLAGGIO -

Portata massima	4500	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Sostanze Organiche Volatili	50	mg/Nmc
-----------------------------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E19 – CABINA DI VERNICIATURA E ASCIUGATURA - F.T. -

Portata massima	30000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
Sostanze Organiche Volatili	50	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E21 – ASPIRAZIONE CAPPE INCOLLAGGIO MATERIALI -

Portata massima	6000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Isocianati	5	mg/Nmc
Sostanze Organiche Volatili	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E22 – ASPIRAZIONE AREA INCOLLAGGIO -

Portata massima	6000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Sostanze Organiche Volatili	50	mg/Nmc
-----------------------------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E23 – FORNO INCOLLAGGIO – NUOVO -

Portata massima	4500	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	16	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Sostanze Organiche Volatili	50	mg/Nmc
Isocianati	5	mg/Nmc

Prescrizioni

1. Per il punto di emissione indicato con E23 dovranno essere espletate le procedure di autocontrollo previste dall'art.269 del Dlgs n. 152/2006 e smi all'atto della messa a regime. In tal senso la Ditta è tenuta ad effettuare tre autocontrolli analitici alle emissioni in un periodo rappresentativo di funzionamento degli impianti (circa 10 giorni). I dati degli autocontrolli analitici dovranno essere trasmessi ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente.
2. Per la verifica del rispetto dei limiti indicati, dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento secondo quanto previsto dalla DGR n.2236/2009 e smi e precisamente:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O2, CO2)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853	Determinazione delle emissioni di amianto

UNI ISO 10397	
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose
UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHI 835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m ⁻³)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m ⁻³)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO ₂)
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NO _x)
ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM25/8/2000)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)
UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Estensione del metodo ISTISAN 98/2 NIOSH 7903	Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico
NIOSH 7904	Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri
UNICHIM 634 DPR 322/71	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniaca
NIOSH 2010	Determinazione di ammine alifatiche
NIOSH 2002	Determinazione di ammine aromatiche
EPA TO-11A NIOSH 2016	Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide
UNICHIM 504 OSHA 32 NIOSH 2546	Determinazione della concentrazione di fenoli
UNICHIM 488 UNICHIM 429	Determinazione della concentrazione di isocianati
NIOSH 7401	Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
NIOSH 2011	Determinazione della concentrazione di acido formico
OSHA 104 NIOSH 5020	Determinazione della concentrazione di ftalati
UNI EN 14181	Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

3. **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
4. **I sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
5. Di indicare quale termine ultimo per la messa a regime del nuovo forno **(E23) il 30/09/2021**. Entro tale data, la Ditta è tenuta a comunicare a ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente, la data di messa in esercizio, la data effettiva della messa a regime e procedere con gli adempimenti di cui al precedente punto 1). Qualora la Ditta intenda anticipare la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto, dovrà preventivamente comunicarlo ad ARPAE SAC e ARPAE Servizio Territoriale e procedere come sopra citato.
6. Di indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo analitico con frequenza annuale per tutti i punti di emissione indicati con la esclusione dei punti: E15/A, E15/B, E15/C - Autoclave** ;
La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati), appena disponibile l'esito analitico, su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE di Faenza e Bassa Romagna, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:
- **Le manutenzioni, ordinarie e straordinarie, da effettuare ai sistemi di abbattimento installati, e le eventuali anomalie degli stessi, con frequenza almeno annuale.**

SCARICO IN RETE FOGNARIA PUBBLICA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

(ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni:

- Gli scarichi di acque reflue industriali unitamente alle acque reflue domestiche, convogliano nella pubblica fognatura di Via Mengolina. Il punto di immissione indicato con 1N, convoglia le acque reflue industriali derivanti da condense delle celle frigorifere e condense da condizionatori, nonché le acque reflue domestiche.
- Il punto di immissione indicato con 2N, convoglia le acque reflue industriali derivanti dal controlavaggio dell'addolcitore, dal raffreddamento autoclavi, dalle condense dei condizionatori e da acque reflue domestiche.
- Le restanti immissioni indicate in planimetria con i nn. 1P, 2P, 3P, 4P, non sono oggetto di autorizzazione in quanto convoglianti esclusivamente acque reflue meteoriche non suscettibili di contaminazioni;
- Ai fini della determinazione delle concentrazioni di inquinanti immesse nella rete fognaria pubblica, HERA effettuerà i prelievi delle acque di scarico dal punto di campionamento ufficiale, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Direttiva RER n.1480/2010.
- Per la misura quantitativa delle acque scaricate saranno utilizzati gli strumenti contatori installati allo scarico ovvero quelli degli attingimenti da pubblico acquedotto e/o da pozzo privato.
- La Ditta deve stipulare con HERA SPA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali, come previsto dalla Delibera RER n. 1480/2010.

Prescrizioni:

1. Le acque reflue industriali devono rispettare i valori limite di emissione previsti nell'allegato 5 alla parte III- Tabella 3 - colonna "scarico in rete fognaria" del DLgs n. 152/2006 e smi;
2. Per i controlli qualitativi delle acque scaricate saranno utilizzati i punti di campionamento indicati nella planimetria allegata alla presente AUA;
3. Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento dei campioni di acqua di scarico, deve essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del DLgs n. 152/2006 e smi;
4. Il pozzetto di campionamento finale e i pozzetti d'ispezione e manutenzione degli impianti devono essere mantenuti liberi dai materiali di lavorazione in modo da consentire, in ogni momento, ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti allo scarico;
5. E' fatto obbligo di non immettere e di evitare l'immissione nella pubblica fognatura di sostanze vietate ai sensi della normativa vigente e del Regolamento del sistema di pubblica fognatura e depurazione del Comune di Faenza;
6. La Ditta è tenuta a presentare entro il 31 gennaio di ogni anno al Gestore del Servizio idrico Integrato apposita denuncia dei volumi dei reflui scaricati in fognatura;
7. **La planimetria della rete fognaria deve essere tenuta presso lo stabilimento, a disposizione degli organi di vigilanza.**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.